



**AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
MEDIANTE COTTIMO -APPALTO**

IL DIRIGENTE TECNICO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Vice Commissario Straordinario n° 51 del 14.12.2011 é stato approvato il Regolamento sul Cottimo Appalto per i lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 24/bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’art. 20 della Legge Regionale 2 Agosto 2002, n. 7 e modificato dall’art. 17 della Legge Regionale 19 Maggio 2003, n. 7 e s.m.i.

Che ai sensi dell’art 1 di detto Regolamento il Consorzio deve procedere all’istituzione di un albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori mediante cottimo appalto.

Che le istanze per l’istituzione del suddetto albo, dopo la sua prima costituzione, a pena di esclusione, devono pervenire a questo Ente **DALL’UNO AL TRENTUNO DEL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO, AD ECCEZIONE DEL CORRENTE ANNO IN QUANTO SI STA PROCEDENDO ALLA PRIMA COSTITUZIONE DEL SUDDETTO ALBO;**

Le ditte che intendono essere iscritte all’albo per l’anno 2012 devono far pervenire apposita istanza in carta semplice indirizzata a : Consorzio di Bonifica 11 Messina –Via Ugo Bassi n.128 - 98123 Messina, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione, **DAL 15/03/2012 AL 15/04/2012** .
Le richieste pervenute prima o dopo della data suddetta **non verranno** prese in considerazione.

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dell’impresa ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l’art. 8, comma 11-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all’albo di cui all’art. 1 le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo, regolarmente autorizzata, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b) imprese iscritte da almeno due anni all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) imprese iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;
- d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

(Nota: Le imprese non rientranti della certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la categoria o le categorie di lavoro, con riferimento alle categorie previste dal D.P.R. 34/2000, per le quali richiedono l’iscrizione in relazione all’attività risultante dalla certificazione della C.C.I.A.A. o dall’albo dell’imprese artigiane o dal registro prefettizio per le cooperative di produzione o da quanto risulta dalle certificazioni dei lavori eseguiti (allegate nel caso di possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del 50 %.)

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

I richiedenti sono iscritti per la/e categoria/e di lavoro e per le specializzazioni risultanti dalle certificazioni prodotte.

L'albo comprende l'elencazione delle opere e dei lavori di cui all'allegato "A", articolato per gruppi di categorie di lavori utilizzando le categorie allegare al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

L'istanza dovrà essere corredata, a pena esclusione, con i seguenti documenti e certificati .

1.a) attestazione, regolarmente autorizzata e in corso di validità, rilasciata da società di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che documenti il possesso della qualificazione relativa a qualunque categoria e per qualsiasi importo;

ovvero

1.b) nel caso di imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, completo di "dicitura antimafia";

1.c) nel caso di imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

1.d) nei casi non ricompresi nei precedenti punti 1.a), 1.b) e 1.c), certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, completo di "dicitura antimafia", nonché idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti al 50 per cento;

1.e) certificato del tribunale competente, sezione fallimentare;

1.f) certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti relativi a:

— titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

— soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

— amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

2) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta:

2.a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né è stata disposta la misura stessa e non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

La dichiarazione deve essere prodotta:

— dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

— dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

— dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

2.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

Nell'ipotesi di condanna con la procedura di cui all'articolo 444 del c.c.p. devono essere indicati gli estremi ed i reati;

La dichiarazione deve essere prodotta:

— dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

— dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

— dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

— dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente invito, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

2.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 10 marzo 1990, n. 55;

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

- 2.e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- 2.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati questa Amministrazione;
- 2.g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- 2.h) di non aver avuta applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 2.i) nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; ovvero nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, la regolarità dell'impresa nei confronti della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2.j) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- 2.k) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- 2.l) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data dell'istanza di iscrizione all'albo e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
- 2.m) elenca le imprese - indicandone denominazione, ragione sociale, sede e partita IVA - rispetto alle quali si trova in una delle situazioni di controllo e di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- 2.n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 2.o) indica le attrezzature e i mezzi d'opera di cui dispone; di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.p) che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità inerenti alla gestione dell'albo.

Le suddette autocertificazioni potranno essere rese utilizzando gli appositi modelli di cui al presente avviso.

La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal presente avviso e motivo di **non iscrizione** all'albo.

Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi del codice in materia di protezione dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati comunicati e quindi alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario per la gestione dell'albo.

Il regolamento sul cottimo-appalto ed i modelli per la presentazione dell'istanza sono visionabili e disponibili presso gli uffici del Consorzio di Bonifica 11 Messina dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, nonché dal sito internet del Consorzio all'indirizzo: www.consorziobonifica11me.it e sul sito della Provincia Regionale di Messina all'indirizzo : www.provincia.messina.it.

Le imprese richiedenti saranno iscritte per le categoria di lavori risultanti dalle relative certificazioni o attestazioni SOA presentate.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Eugenio Pollicino – Tel 090 693092 – fax 090 693311

Messina, 21.02.2012

**IL Dirigente Tecnico
Ing. Eugenio Pollicino**

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

Regolamento sul cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, secondo le disposizioni di cui al decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14.

Il Consorzio di Bonifica 11 Messina, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, di importo fino a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 24-bis della legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, intende, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo, che viene redatto secondo le disposizioni di cui al D.P.R.S. 19 luglio 2004, n. 14;

Pertanto ritiene di dovere istituire l'albo delle imprese di fiducia di questo Ufficio in conformità all'art. 1 del citato regolamento emanato con D.P.R.S. 19 luglio 2004, n. 14, ed alle norme vigenti, predisponendo il seguente regolamento:

Art. 1
Istituzione albo

È istituito l'albo delle imprese di fiducia del Consorzio di Bonifica 11 Messina per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

L'albo è utilizzato per l'esperimento di gare mediante cottimo fiduciario finalizzate all'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro, IVA esclusa.

L'albo è utilizzato dal Consorzio di Bonifica 11 Messina per l'affidamento di lavori a trattativa privata, con o senza gara informale.

Art. 2
Composizione albo

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo, regolarmente autorizzata, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b) imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) imprese iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina



Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

(Nota: Le imprese non rientranti della certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la categoria o le categorie di lavoro, con riferimento alle categorie previste dal D.P.R. 34/2000, per le quali richiedono l'iscrizione in relazione all'attività risultante dalla certificazione della C.C.I.A.A. o dall'albo dell'imprese artigiane o dal registro prefettizio per le cooperative di produzione o da quanto risulta dalle certificazioni dei lavori eseguiti (allegate nel caso di possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del 50 %.)

I richiedenti sono iscritti per la/e categoria/e di lavoro e per le specializzazioni risultanti dalle certificazioni prodotte.

L'albo comprende l'elencazione delle opere e dei lavori di cui all'allegato "A", articolato per gruppi di categorie di lavori utilizzando le categorie allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

La tenuta della documentazione inerente la gestione dell'albo e i dati sensibili riferenti alle persone delle imprese iscritte sono trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
Iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'albo, i richiedenti devono presentare al Consorzio di Bonifica 11 Messina, via Ugo Bassi n.128 – Messina -, entro la data indicata nell'avviso pubblico emanato dall'Amministrazione:

1) istanza di iscrizione corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- 1.a) attestazione, regolarmente autorizzata e in corso di validità, rilasciata da società di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che documenti il possesso della qualificazione relativa a qualunque categoria e per qualsiasi importo;
ovvero
- 1.b) nel caso di imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, completo di "dicitura antimafia";
- 1.c) nel caso di imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- 1.d) nei casi non ricompresi nei precedenti punti 1.a), 1.b) e 1.c), certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, completo di "dicitura antimafia", nonché idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti al 50 per cento;
- 1.e) certificato del tribunale competente, sezione fallimentare;
- 1.f) certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti relativi a:
 - titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina



Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

— amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

2) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta:

2.a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né è stata disposta la misura stessa e non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

La dichiarazione deve essere prodotta:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

2.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

Nell'ipotesi di condanna con la procedura di cui all'articolo 444 del c.c.p. devono essere indicati gli estremi ed i reati;

La dichiarazione deve essere prodotta:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente invito, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

2.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 10 marzo 1990, n. 55;

2.e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

2.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati questa Amministrazione;

2.g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

2.h) di non aver avuta applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina



Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

- 2.i) nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; ovvero nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, la regolarità dell'impresa nei confronti della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2.j) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- 2.k) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- 2.l) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data dell'istanza di iscrizione all'albo e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
- 2.m) elenca le imprese - indicandone denominazione, ragione sociale, sede e partita IVA - rispetto alle quali si trova in una delle situazioni di controllo e di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- 2.n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 2.o) indica le attrezzature e i mezzi d'opera di cui dispone; di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.p) che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità inerenti alla gestione dell'albo.

Le suddette autocertificazioni potranno essere rese utilizzando gli appositi modelli di cui all'allegato 1 del regolamento.

Le domande e la documentazione presentate sono esaminate dal Responsabile del Procedimento individuato nella figura del Dirigente dell'Ufficio Tecnico coadiuvato dal Capo Settore Ufficio Tecnico e dal Segretario del Consorzio. L'Ufficio Tecnico sarà preposto alla tenuta dell'albo.

Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il predetto Responsabile del Procedimento, comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste nel successivo art. 5, assegnando 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto Responsabile del Procedimento, è notificato il provvedimento di non iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d'aggiornamento dell'albo all'inizio di

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina



Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

ogni anno e decorrono dalla stessa data. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 4
Mantenimento e modificazione

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede, anche in corso d'anno, alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento. Successivamente alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione procede alla pubblicazione del medesimo albo nel sito internet del Consorzio di Bonifica 11 Messina

Art. 5
Cause di sospensione

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi una o più delle seguenti fattispecie:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti che presuppongono l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate non necessariamente in sede giudiziale e con sentenza definitiva e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4. Nel caso di cui al punto b), il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti d), e), f) determina la durata della sospensione. Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del Responsabile del Procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina



Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

Art. 6
Cause di cancellazione

In osservanza di quanto disposto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; a) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; b) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- c) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da questa Amministrazione;
- d) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- f) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7
Procedure di affidamento

Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'Amministrazione spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

REGIONE SICILIANA
Consorzio di Bonifica 11 Messina

Via Ugo Bassi N.128 – 98123 Messina
Tel. 090/693092 – Fax 090/693311
C.F.: 97046530834

Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno solare. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.

Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'Amministrazione può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a 150.000 euro salvo il caso di provvedimento sospeso o annullato dall'autorità giudiziaria o in autotutela; in tal caso la decorrenza si intenderà dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria tra l'importo dei cottimi eseguiti e quelli da aggiudicare eccede i 150.000 euro; ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.

Il cottimo appalto, sulla base degli artt. 24, comma 11 e 24 bis, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiudicato con il criterio di massimo ribasso di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è ammissibile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Art. 8
Disposizioni finali

La tempistica correlata alla prima formazione dell'albo, valido per l'affidamento dei cottimi-appalto di importo inferiore a 150.000 euro, è come di seguito distinta:

- avviso pubblico di istituzione dell'albo entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento;
- accettazione delle domande di iscrizione all'albo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di istituzione dell'albo;
- provvedimento di formazione dell'albo entro novanta giorni dal termine fissato per l'accettazione delle domande di iscrizione.

La formazione dell'albo e la gestione delle iscrizioni, modifiche, sospensioni e cancellazioni è di competenza dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica 11 Messina per il tramite del dirigente preposto ing. Eugenio Pollicino – Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica 11 Messina.

Il Dirigente Tecnico
Ing. Eugenio Pollicino

Il Vice Commissario ad Acta
Dott. Alessandro Lazzara